

Le condizioni di nomina, decoranti dal 1° luglio 1932, dovrebbero essere le seguenti:

Retribuzione - a sole provvigioni.

Provvigioni: a) sulla produzione ordinaria
55% scalare

b) sulla produzione popolare
45% fisso

Gratificazioni: in misura minore di quelle normalmente previste per gli Agenti Capo Gruppo.

Considerato che il Sig. Sergio Righini ha dato fino ad oggi apprezzabili risultati di produzione e che soltanto col conferirgli una nomina diretta, che appaghi il di lui amor proprio, è possibile neutralizzare la tenace azione che sta svolgendo la concorrenza per provocarne l'esodo dalle file dei nostri collaboratori, il Direttore Generale sottopone al Consiglio la proposta stessa perché, in conformità all'art. 9 bis del Regolamento, si compiacca esaminarla per le decisioni del caso.

Il Consiglio,

Udita la relazione del Direttore Generale,